

- (6) Per garantire che i fornitori di sostanze possano adeguarsi alle nuove prescrizioni relative alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio introdotte dal presente regolamento, va previsto un periodo transitorio e l'applicazione del presente regolamento va differita. In tal modo si intende fornire la possibilità di conformarsi alle disposizioni del presente regolamento su base volontaria prima che termini il periodo transitorio.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾,
- (7) l'allegato V è modificato in conformità dell'allegato V del presente regolamento;
- (8) l'allegato VI è modificato in conformità dell'allegato VI del presente regolamento;
- (9) l'allegato VII è modificato in conformità dell'allegato VII del presente regolamento.

Articolo 2

Disposizioni transitorie

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:

- 1) all'articolo 25, il paragrafo 5 è soppresso;
- 2) all'articolo 26, paragrafo 1, è inserita la seguente nuova sezione e):

«(e) se figura il pittogramma di pericolo "GHS02" o "GHS06", l'impiego del pittogramma di pericolo "GHS04" diventa facoltativo.»;
- 3) l'allegato I è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento;
- 4) l'allegato II è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento;
- 5) l'allegato III è modificato in conformità dell'allegato III del presente regolamento;
- 6) l'allegato IV è modificato in conformità dell'allegato IV del presente regolamento;

1. In deroga all'articolo 3, secondo paragrafo, prima del 1° dicembre 2012 e prima del 1° giugno 2015 le sostanze e le miscele possono, rispettivamente, essere classificate, etichettate ed imballate in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 modificato dal presente regolamento.

2. In deroga all'articolo 3, secondo paragrafo, per le sostanze classificate, etichettate ed imballate in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del 1° dicembre 2012 non sussiste l'obbligo di rietichettarle e reimballarle in conformità del presente regolamento fino al 1° dicembre 2014.

3. In deroga all'articolo 3, secondo paragrafo, per le miscele classificate, etichettate ed imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ o del regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015 non sussiste l'obbligo di rietichettarle e reimballarle in conformità del presente regolamento fino al 1° giugno 2017.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica alle sostanze a decorrere dal 1° dicembre 2012 e alle miscele a decorrere dal 1° giugno 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2011.

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.

